



**TUTELA DELL'IGIENE E DELLA INCOLUMITÀ  
PUBBLICA IN RELAZIONE AL POSSESSO, ALLA  
CONDOTTA E ALLA CUSTODIA DEI CANI**

**IL SINDACO**

**ORDINA**

Con decorrenza immediata:

1. I proprietari dei cani e comunque coloro che li conducono all'interno del centro abitato nelle vie, piazze, giardini, parchi e in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono tenuti ad evitare che l'animale insudici il suolo pubblico con i propri escrementi. Nel caso che tale evento si verifichi, il conducente deve provvedere immediatamente alla pulizia ed all'asporto degli escrementi con idonea attrezzatura.
2. I cani che vengono fatti circolare all'interno del centro abitato devono essere tenuti al guinzaglio dai loro accompagnatori. I cani di grossa taglia o di indole violenta devono inoltre essere dotati di museruola.
3. Nei locali pubblici i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed il proprietario o l'accompagnatore deve disporre di museruola. Sono esentati dalla museruola i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, protezione civile e vigili del fuoco, i cani da pastore, da caccia e da guida per ciechi quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

**DETERMINA**

da **€ 25,00 a € 150,00** a sanzione amministrativa per l'inosservanza delle norme di comportamento oggetto della presente ordinanza;

Per l'applicazione delle sanzioni si applica la legge 24/11/1981 n° 689.

Alle forze dell'ordine e agli organi di controllo è demandato il compito di fare rispettare la presente ordinanza che verrà resa nota ai cittadini mediante pubblicazione.

Dalla Sede Comunale, 27 febbraio 2010

IL SINDACO  
(Prof. Donato Daldoss)

